

ARTIGIANATO

Definizione	Iter burocratico, requisiti e documenti richiesti	Riferimenti legislativi
<p>E' definito imprenditore artigiano la persona fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolare di impresa artigiana; - che assuma la piena responsabilità della gestione e direzione con i relativi oneri e rischi; - che svolga personalmente e in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. <p>L'impresa artigiana può essere avviata anche in forma societaria: come società in nome collettivo, una cooperativa, una società in accomandita semplice o a responsabilità limitata, anche con socio unico a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il lavoro abbia funzione preminente sul capitale; 2. se i soci (gli accomandatari per le s.a.s.) sono 	<p><i>Iscrizione Albo</i></p> <p>La legge 443/1985 ha istituito un nuovo Albo provinciale delle imprese artigiane (che ha comportato la soppressione del vecchio Albo previsto dalla legge 860), al quale sono tenute - e quindi obbligate - ad iscriversi tutte indistintamente le imprese in possesso dei requisiti di fianco elencati.</p> <p>La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane va rivolta alle Commissioni provinciali per l'artigianato (G.P.A.) presso la Camera di Commercio in cui ha la residenza l'artigiano individuale o presso la sede legale della società.</p> <p><i>Parere Igienico Sanitario</i></p> <p>Per tutte le attività (secondo le ultime disposizioni) che richiedono l'utilizzo di locali è</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LEGGE 08.08.1985 N° 443 - LEGGE 21.12.1978 N° 843 - LEGGE 23.12.1978 N° 833

<p>più di due, la maggioranza deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;</p> <p>3. se i soci (gli accomandatari per le s.a.s.) sono solo due, almeno uno deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.</p> <p><i>Dimensione</i></p> <p>La normativa definisce cinque categorie di imprese:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impresa che non lavora in serie: numero di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 (limite massimo elevabile fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste); 2. impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 (limite massimo elevabile fino a 12, a condizione che le 	<p>previsto un parere igienico sanitario degli stessi.</p> <p><i>Iscrizione nel R.I. e Denuncia nel R.E.A.</i></p> <p>Con l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane si ottiene la iscrizione automatica (d'ufficio) al Registro delle Imprese o al R.E.A. a meno che tale iscrizione non sia avvenuta precedentemente e autonomamente.</p>	
--	---	--

<p>unità aggiuntive siano apprendiste);</p> <p>3. impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16 (limite massimo elevabile fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste);</p> <p>4. impresa di trasporto: un numero massimo di 8 dipendenti (non sono previsti apprendisti);</p> <p>5. impresa di costruzioni edili (delle quali fanno parte le categorie previste dal codice ISTAT, ramo 5, classe 50, sottoclassi 501, 501.1, 501.2), nonché quelle che sono soggette normalmente agli stessi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali in campo nazionale: un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 (limite massimo elevabile a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste).</p>		
--	--	--